DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie per l'acquisto della prima casa con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione delle garanzie sopra indicate con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nella seduta del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. 11/2409-03;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

RITENUTO di adottare il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 494 di data 5 marzo 2004;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, in sostituzione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 aprile 2004

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Finalità e definizioni)

- 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).
 - 2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'articolo 5, commi 4, 5 primo periodo, commi dal 9 al 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.
- b) Mediocredito: il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo.
- c) Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito.
- d) Garanzia integrativa: la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 titolo V delle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 di data 21 aprile 1999, pubblicata nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 119 del 24 maggio 1999.
- e) Mutui fondiari: operazioni di credito a rimborso rateale perfezionate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993.
- f) Prima casa: la prima abitazione in proprietà.
- g) Uso residenziale: l'uso abitativo dell'immobile.

Art. 2

(Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari)

- 1. L'intervento del Fondo può essere richiesto da persone maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda:
- a) essere residenti nella regione Friuli Venezia Giulia;
- b) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.
- 2. I beneficiari devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

- 1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo devono essere finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.
- 2. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto di compravendita, della proprietà di un immobile. In tal caso, il contratto di compravendita deve essere stipulato in data successiva alla presentazione della domanda. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, nè l'acquisto tra soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado, nè l'acquisto della nuda proprietà, nè l'acquisto

di alloggi non completati, fermo restando che, al momento del rilascio della garanzia, l'immobile deve possedere i requisiti per essere abitato.

- 3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, titolare/i della concessione ad edificare. La concessione edilizia deve risultare in capo al/i richiedente/i.
- 4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro di cui all'articolo 69 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), di conservazione tipologica di cui all'articolo 70 della legge regionale 52/1991 e di risanamento conservativo di cui all'articolo 71 della legge regionale 52/1991. L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.
- 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, tra i richiedenti la garanzia e gli esecutori dei lavori non devono sussistere rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.

Art. 4

(Forma ed entità della garanzia)

- 1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.
- 2. La garanzia può essere concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni oggetto di intervento. L'importo massimo della garanzia fideiussoria è di euro 37.500,00.
- 3. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento del mutuo.
- 4. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale, interessi contrattuali e di mora.
- 5. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del mutuo il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo.
- 6. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste e/o ottenute in base a leggi regionali o statali

Art. 5

(Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo)

- 1. La domanda di rilascio della garanzia deve essere inoltrata al Mediocredito dalla banca convenzionata entro quindici giorni dalla data di affidamento del mutuo fondiario, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 1AN.
- 2. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dal richiedente, è inoltrata al Mediocredito unitamente alla comunicazione dell'avvenuto affidamento del mutuo fondiario oggetto della garanzia.

Art. 6

(Ammissione della domanda)

1. Ad ogni domanda pervenuta, il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda il Mediocredito comunica ai richiedenti e alla banca convenzionata il numero identificativo assegnato e l'unità organizzativa competente per l'istruttoria, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2.

- 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo e all'immobile oggetto di intervento sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e dei relativi allegati presentati e si esprime sull'ammissibilità della domanda, che peraltro è subordinata alla disponibilità finanziaria del Fondo, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3, ovvero sui motivi che hanno indotto a ritenerla inammissibile.
- 3. Il Mediocredito in fase di accertamento dei requisiti può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.
- 4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito procede all'archiviazione della domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata

(Rilascio e permanenza della garanzia)

- 1. La stipulazione del contratto di mutuo fondiario deve avvenire successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione dell'intervento alla garanzia del Fondo. Il mutuo deve essere perfezionato secondo le caratteristiche specificate all'articolo 11.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, la banca convenzionata, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 4 e 4AN, comunica al Mediocredito l'avvenuto perfezionamento del mutuo fondiario e richiede la concessione ed il rilascio definitivi della garanzia.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Mediocredito verifica la permanenza dei requisiti di ammissibilità e procede alla concessione della garanzia che si perfeziona con l'emissione della fideiussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema di cui all'Allegato 5, trasmettendo entro 15 giorni l'originale del titolo alla banca convenzionata e informando contestualmente i richiedenti. Il Mediocredito può richiedere ai richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.
- 4. Entro quindici giorni dal ricevimento della garanzia fideiussoria, la banca convenzionata conferma al Mediocredito l'avvenuta acquisizione della stessa utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6.
- 5. Entro quindici giorni dall'erogazione parziale o totale del mutuo, la banca convenzionata, mediante il modulo di cui all'Allegato 7, ne dà comunicazione al Mediocredito.

Art. 8

(Estinzione della garanzia)

- 1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del mutuo, così come previste dal piano di ammortamento contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo senza che la banca convenzionata abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo risulta definitivamente estinta.
- 2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo.

(Obblighi del Mediocredito)

- 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.
- 2. Il Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 4/2001, provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso ed a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche che ne fossero interessate la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.
- 3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 10

(Obblighi della banca convenzionata)

- 1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.
- 2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato. I tassi applicati ai mutui a tasso fisso non possono eccedere il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente alla data di perfezionamento. I mutui a tasso indicizzato devono prevedere una maggiorazione contenuta entro il limite massimo di 100 basis point rispetto al parametro preso a riferimento, tasso base, costituito dall'indicatore EU-RIBOR a 3 o 6 mesi.

Art. 11

(Caratteristiche dei mutui)

- 1. I contratti di mutuo devono essere stipulati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993 e la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'articolo 13.
- 2. I mutui garantiti dalle fidejussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni ipotecati, devono avere una durata compresa tra i dieci ed i trent'anni.
- 3. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro 2 anni, nel caso di acquisto, ovvero entro 3 anni, nel caso di costruzione o recupero, dalla data di ricevimento da parte dei richiedenti, della comunicazione di ammissione della domanda all'agevolazione di cui al presente regolamento. I termini suddetti possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

Art. 12

(Inadempimenti)

- 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del mutuo da parte dei mutuatari, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette periodicamente al Mediocredito, ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei mutuatari relativamente alle rate di mutuo insolute.
- 2. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette contestualmente al Mediocredito copia dell'ingiunzione inviata.

- 3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni informazione o evento che sia rilevante per il rapporto di mutuo.
- 4. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito, e comunque entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione contrattuale relativa al mutuo che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

(Obblighi dei beneficiari)

- 1. I beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni.
 - 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione della garanzia.
- 3. È ammesso il subentro solo a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, e in tali casi gli obblighi si trasferiscono al soggetto subentrante.
- 4. I beneficiari della garanzia sono tenuti, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ad attestare annualmente il rispetto degli obblighi mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Art. 14

(Attivazione del Fondo)

- 1. La banca convenzionata che intraprenda azioni esecutive a tutela del proprio credito nei confronti dei mutuatari, informa tempestivamente il Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo, entro quindici giorni, copia della richiesta rivolta al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.
- 2. Trascorsi i termini previsti dall'atto di precetto, senza che i mutuatari abbiano adempiuto all'obbligazione, la banca convenzionata richiede al Mediocredito la liquidazione di un acconto sulla futura perdita in relazione al valore della garanzia rilasciata dal Fondo.
- 3. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla banca convenzionata un acconto sulla futura perdita pari al 90% del valore residuo della garanzia.
- 4. A conclusione della procedura esecutiva con l'avvenuta vendita dell'immobile e l'incasso della quota di sua spettanza del valore realizzato, la banca convenzionata, entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica al Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e richiede la definitiva escussione della garanzia.
- 5. Il Mediocredito, tenuto conto dell'acconto già liquidato, determina l'entità dell'importo residuo spettante alla banca convenzionata, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca stessa. Qualora l'acconto già liquidato sia superiore alla perdita subita, la banca convenzionata, con valuta pari a quella dell'incasso di cui al comma precedente, ne restituisce l'eccedenza al Mediocredito che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

Art. 15

(Inefficacia della garanzia)

- 1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:
- a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) non sia stato acquisito il benestare del Mediocredito per la proroga dei termini di utilizzo del mutuo di cui all'articolo 11, comma 3;

- c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'articolo 12, commi 3 e 4;
- d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 12, comma 1;
- la comunicazione al Mediocredito da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori, ovvero dell'avvio delle azioni esecutive, non sia avvenuta nei termini di cui agli articoli 12, comma 2 e 14, comma 1;
- la perdita di cui all'articolo 14, comma 5 sia stata causata da inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della Banca convenzionata, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito:
- g) il richiedente non abbia rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 13.

(Termini)

1. Tutti i termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. I termini espressi in giorni sono computati come giorni di calendario.

Art. 17

(Disponibilità del Fondo)

1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 19

(Entrata in vigore)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

in relazione al mutuo di cui in premessa.

N.B. La domanda va presentata in bollo da € 10.33.	ALLEGATO-1 (Con riferimento all'articolo 5)
•	(con mension an arconers)
Spazio escevata alla Bunca e al Medineredita del Fradi-Venezia Giulia	FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – Legge regionale 26.2.2001 N° 4 amministrato da MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A Via Aquileia, 1 33100 UDINE
Premesso che :	
in data ha deliberato la concessione al/i	sottoscritto/i di un mutuo fondiario, ai sensi dell'art.38 del DIgs
385/93 di Euro	per la durata di anni e finalizzato al
di un immobile ubicato in c	omune di
del valore di Euro	
-	
sottoscritt	
nat a il	
residente in Comune di	
via	
E	
	cod. fiscale
	via
ai sensi dell'articolo 5 , commi 4, 5 primo periodo, commi dal CHIEDE/	9 al 14 della Leggo regionale 26 febbraio 2001 N° 4

 A tal fine si allega:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- fotocopia del documento valido di identità personale dei richiedenti;
- 3. fotocopia del tesserino rilasciato dal Ministero delle Finanze del codice fiscale relativo ai richiedenti.

Si autorizza, ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte della Regione autonoma Priuli-Venezia Giulia, del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e della Banche con esso convenzionate per il rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 5 della L.R. 26.2.2001, n. 4, e degli Enti o Società che forniscono agli Stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali o gestionali.

Banca convenzionata Richiedente/i

ALLEGATO-1AN

(Con riferimento all'articolo 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno	, it giorno del mese
, il/i sottoscritto	Vi:
1°DICHIARANTE; Signor (nome e cognome)	
, il	e residente in (Comun , (Prov.);
2°DICHIARANTE: Signor (nome e cognome)	
- · . il	, (Prov. o Stato estero e residente in (Comun . (Prov. o Stato estero)
ртсні	ARA/DICHIARANO
Dichiara/no: di essere residente/i nella regione Friu	
[] di non essere proprietario/i, o nudo/i p	roprietario/i, di altra abitazione.
II. 1° DICHIARANTE	IL 2° DICHIARANTE
 che i dati personali saranno trattati dal Venezia Giulia S.p.A. e dalle Banche con che forniscono agli stessi semplici servizi che i dati personali potranno essere com 	- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003; l'Amministrazione Regionale, dal Mediocredito del Friul esso convenzionate per le finalità istituzionali e dagli En elaborativi ovvero svolgono attività funzionali; nicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative; ti dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003;
IL 1° DICHIARANTE	IL 2° DICHIARANTE

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione, è esente da imposta di bollo - ai sensì dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

Ai sensi del DPR 445/2000 è esente da autentica di firma.

ALLEGATO-2 (Con riferimento all'articolo 6)

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE -- Legge regionale 26.02.2001 N° 4 amministrato da MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A. Via Aquileia, I 33100 UDINE

Egregio/i Signore/i. RICHIEDENTE/I

e, p.c. Spettabile BANCA CONVENZIONATA

Oggetto: Conferma ricevimento DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto in data	la Vostra domanda di agevolazione per i
rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro	a valere sulle disponibilità impegnabili del Fondo
regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la l	Legge N°4 del .26 febbraio 2001.
Alla domanda è stato attribuito il numero progressivo 000000.	
L'Unità organizzativa del Mediocredito responsabile del proce	dimento è

Mediocredito

ALLEGATO-3
(Con riferimento all'articolo 6)

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 Nº 4 amministrato da MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A. Via Aquileia. I 33100 UDINE

> Egregio/i Signore/i, RICHIEDENTE/I

c, p.c. Spettabile BANCA CONVENZIONATA

Oggetto: <u>AMMISSIONE DOMANDA ALL'AGEVOLAZIONE</u>

Numero domanda: 000000

Si precisa che l'erogazione a saldo del mutuo fondiario oggetto della garanzia dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di ricevimento della presente comunicazione per gli interventi finalizzati all'acquisto di immobili ed entro 3 anni per quelli relativi a interventi di costruzione o recupero.

Mediocredito

ALLEGATO-4

(Con riferimento all'articolo7)

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - Legge regionale 26.02.2001 Nº 4

amministrato da

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.

Via Aquileia, 1 33100 UDINE

Oggetto :	<u>RICHIESTA</u>	RILASCIO	<u>garanzia</u>
		-	_

Domanda No

Intestata a

Si comunica che in data	è stato perfezionato il contratto di n	nutuo fondiario con i soggetti suindicati,
	, finalizzato al	
	omune di	
cui valore cauzionale è stato determinato n		
Si dichiara che il contratto è stato peri	fezionato con testo conforme agli obblighi	di contenuto previsti dalla convenzione
	rivente Banca ed il Mediocredito del Friuli-V	
	ia per l'edilizia residenziale - Legge regional	
Tenuto conto di quanto sopra, con la pre-	sente si richiede il rilascio della garanzia fi	deiussoria per l'importo complessivo di
Euro		

Allegati:

- 1. piano di ammortamento del mutuo;
- 2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza di rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado

Banca convenzionata

ALLEGATO-4AN (Con riferimento all'articolo 7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

Signor (nome e cognome) nat a (Comune)	L'anno	, il giorno del mese
Signor	, il/i sottoscri	to/i:
nat_a (Comune)		
(via, piazza, etc.)	Signor (nome e cognome)	
(via, piazza, etc.)	il	
Comune C	· "	
Signor (nome_e_cognome) nata (Comune)	(via, piazza, etc.)	n;
Signor (nome_e_cognome) nata (Comune)	2°DICHIARANTE:	
nat_a (Comune)		
	nat_a (Comune)	
DICHIARA/DICHIARANO [_ che tra me/noi medesimo/i e i soggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutte le fasi del prese procedimento non esiste alcun rapporto giuridico, a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liamo dell'opera di società, soci, coniuge, parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazio dell'intervento per cui si chiede il finanziamento:		
DICHIARA/DICHIARANO [che tra me/noi medesimo/i e i soggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutto le fasi del prose procedimento non esiste alcun rapporto giuridico, a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liat dell'opera di società, soci, coniuge, parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazio dell'intervento per cui si chiede il finanziamento;	(via. piazza. etc.)	n. ;
IL 1° DICHIARANTE II. 2° DICHIARANTE	[che tra me/noi medesimo/i e i s procedimento non esiste alcun rapporto dell'opera di società, soci, coniuge,	oggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutte le fasi del preser giuridico, a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liar parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazio
	II. 1° DICHIARANTE	II. 2° DICHIARANTE

<u>AVVERTENZA</u>

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione, è esente da imposta di bollo - ai sensì dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

Ai sensi del DPR 445/2000 è esente da autentica di firma.

Premesso che:

ALLEGATO-5

FONDO REGIONALE DEGARANZIA PER L'EDILIZIA RESDENZIALE. Legge regionale 26 febbraio 2001 Nº 4 amministrato da MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A. Via Aquileia, I 33100 UDINE

(Con riferimento all'articolo 7)

Spettabile

BANCA CONVENZIONATA

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

	con atto pubblico perfezionato in data a rogito del Notaio registrato a
	con atto pubblico perfezionato in data a rogito del Notaio, registrato a, Codesta spettabile, di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri, un mutuo fondiario ai sensi dell'arr.38 del Dlgs 385/93 per
	accordato at Sigiri un mutuo fondiario ai sensi dell'arr.38 del Dios 385/93 ner
	l'importo di Euro
-	in data il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente
	Tutto ciò premesso
I.	Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 nº4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data
2.	L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro
3.	Nel caso di erogazione parzuale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.
4.	La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale. LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data, nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data,
5.	I pagamenti che, in viriù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.
6.	La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.
7.	Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.
8.	Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione od interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Mediocredito

ALLEGATO-6 (Con riferimento all'articolo 7)

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDULZIA RESIDENZIALE Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4 annunistrato da MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. Via Aquileia, 1 33100 UDINE,

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto in data odierna la garanzia fideiussoria che di seguito riportiamo :

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Pro	messo che .
-	con atto pubblico perfezionato in data a rogito del Notano
	il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.rie valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di motito perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria mtegrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente
	Tutto ciò premesso
1	Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del l'ondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 a°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data repertorio n, e per esso il nato a il, in ciò abibliato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del, dichiara di prestare, come presta, a favore di Codesta spettabile Banca fideiussique limitatamente all'importo di Furo = t b a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.
2.	1. l'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro
3.	Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purché lo stesso superi l'80% del valore del bene.
4	La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edifizia residenziale. LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data, nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giuba, pubblicato sul Bolletino Efficiale della Regione in data
5.	I pagamenti che, in virtà della presente fiderassione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verriuno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattiale,
ь.	La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti a che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.
7	Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili
8	Per ogni controversia ui dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussome sarà competente il foro di Udine

Firma Banca convenzionata

ALLEGATO-7

(Con riferimento all'articolo 7)

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE | Legge regionale 26.02.2001 Nº 4

amministrato da

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.

Via Aquileia, I 33100 UDINE

Oggeno : COMUNICAZIONE EROGAZIONE MUTI	ggetto : CO	MUNICAZIONI	EROGAZIONE	MUTHO
--	-------------	-------------	------------	-------

Domanda Nº

Intestata a

Con riferimento alta Vostra fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo fondiario di Euro	
concesso da questa. Banca ai soggetti suindicati, si comunica che in data	è stato erogato l'importo
parziale/totale di Euro	

Distinti saluti

Banca convenzionata

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY